**STATUTO SOCIALE**

ART. 1) DENOMINAZIONE

Per iniziativa della Fondatrice Fedrigoni SpA e del suo già Presidente sig. Alessandro Fedrigoni e costituita, in memoria di Gianfranco Fedrigoni, imprenditore cartario, la Fondazione Gianfranco Fedrigoni – Fabriano Storia, scienza e arte della carta ETS (in breve, Fondazione Fedrigoni Fabriano ETS).

e costituita, in memoria di Gianfranco Fedrigoni, la Fondazione Gianfranco Fedrigoni – Fabriano Storia, scienza e arte della carta ETS. (in breve, Fondazione Fedrigoni Fabriano ETS).

la Fondazione Gianfranco Fedrigoni – Fabriano Storia, scienza e arte della carta ETS. (in breve, Fondazione Fedrigoni Fabriano ETS).

1.2 La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione " Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". Di tale denominazione fara uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Fabriano (AN). La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente. La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

ART. 3) SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilita sociale. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di promuovere l'attività cartaria nonché gli studi, le ricerche, lo sviluppo tecnologico e la divulgazione della scienza cartaria nel mondo. La Fondazione ha inoltre lo scopo di creare connessioni tra comunità diverse attraverso il mondo della carta, raccontandone la storia, le tecniche e le sue infinite espressioni artistiche e culturali. Nell'ambito delle suddette finalità, la Fondazione svolge n via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 lett. f) h) i) e u) del Dlgs 117/2017 (di seguito anche CTS) e specificatamente:

*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;*

*h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*u) beneficenza a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;*

In particolare, la Fondazione si propone di:

a) promuovere gli studi di storia della carta, delle scienze e tecniche cartarie, di filigranologia, di archeologia industriale cartaria anche istituendo appositi corsi, seminari, borse di studio e di ricerca;

b) pubblicare i risultati degli studi relativi alle discipline sopra indicate;

c) organizzare convegni, seminari, incontri, su temi e questioni di storia della carta e delle altre connesse discipline, coinvolgendo studiosi italiani e stranieri;

d) mantenere contatti e scambi culturali con istituzioni paritarie italiane e straniere (accademie, istituti universitari, musei, biblioteche, archivi storici pubblici e privati) e con studiosi e cultori italiani e stranieri di storia della carta e delle scienze cartarie;

e) sostenere ogni iniziativa che integri l'attività storico-scientifica e la diffusione della cultura cartaria nel mondo;

f) contribuire alla tutela dei beni archeologici e archivistici dell'industria cartaria (in particolare quelli già appartenenti alle Cartiere Miliani Fabriano S.p.A.) ed alla tradizione delle tecniche medioevali per la Fabbricazione della carta promuovendone la divulgazione e la conoscenza nel mondo;

g) intessere relazioni e collaborazioni, in particolare con il gruppo FEDRIGONI, ma anche in generale, con istituzioni che condividono analoghi scopi di studio e ricerca nell'ambito sopra indicato;

h) svolgere attività di conservazione e valorizzazione dei beni archivistici e librari, dei reperti archeologici, delle forme e delle tele filigranatrici, delle filigrane e strumenti di proprietà della Fedrigoni SpA, individuati da specifici contratti.

i) promuovere e realizzare iniziative culturali in collaborazione con la Pia Univer-sita dei cartai con sede in Fabriano.

j) erogare borse di studio e sostenere progetti culturali al fine di promuovere la tutela dei beni archeologici e archivistici dell'industria cartaria

3.2 La Fondazione potrà, inoltre, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ed in particolare:

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili, immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati;

- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

- costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazione, enti ed istituzioni, pubbliche e Private, la cui attività sia rivolta direttamente o indiretta-mente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse a quelle del-la Fondazione;

3.3 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.4 La Fondazione può, altresì, realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 7 del CTS e dalle Linee Guida Ministeriali, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

ART. 4) PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio e costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dai beni mobili ed immobili comunque pervenuti alla Fondazione con tale specifica destinazione o destinati per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata e che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici in genere;

f) da riserve ed altri fondi disponibili.

4.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilita sociale.

4.3 E in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

ART. 5) RISORSE FINANZIARIE

5.1. La Fondazione finanzia le proprie attività con:

a) il contributo annuale del socio fondatore;

b) le elargizioni dei soci sostenitori e le quote dei soci ordinari;

c) eventuali contributi dello Stato, di organismi nazionali e internazionali, di enti locali, di altri enti pubblici e privati e degli sponsor.

d) somme derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili destinati a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

e) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale o dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;

f) proventi da raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione nei limiti di cui al CTS.

ART.6) SOCI SOSTENITORI, SOCI ORDINARI E SOCI ONORARI

6.1 Sono riconosciuti Soci Sostenitori della Fondazione qualsivoglia soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, ancorché privo di personalità giuridica che condivida gli scopi della Fondazione ed alle condizioni che seguono:
(i) contribuisca alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro almeno pari a quello determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o mediante conferimento di attività, anche professionale, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia di particolare rilevanza;
(ii) venga ammesso con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.2 Ottengono la qualifica di Soci Ordinari gli enti e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali in denaro. Le modalità di ammissione dei soci Ordinari e la quota annuale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione conferisce la qualifica di Soci Onorari agli enti, alle istituzioni, alle persone fisiche che si sono particolarmente distinti nelle atti-vita di studio e di promozione culturale di cui all'art. 3. I soci Onorari sono esone-rati dal versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto in assemblea.

ART. 7) I VOLONTARI

7.1 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. Il volontario e una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro vidimato, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate, dalla Fondazione, sol-tanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fon-dazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del CTS.

ART. 8) ORGANI

8.1 Sono organi della Fondazione:

1) il Presidente e il Vice Presidente;

2) il Consiglio di Amministrazione;

3) l'Assemblea Generale;

4) l'Organo di Controllo;

5) il Consiglio Scientifico ove istituito.

ART. 9) IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

9.1 Per espressa volontà del sig. Alessandro Fedrigoni, la carica di Presidente spetta di diritto vita sua natural durante alla Sig.ra Chiara Medioli Fedrigoni. La sig.ra Chiara Medioli Fedrigoni lascerà indicato il nome di colui che dovrà ricoprire la carica di Presidente al suo posto, quando per qualsiasi motivo lascerà la sua funzione. La persona così designata durerà in carica tre esercizi e potrà essere riconfermata.

Successivamente, il Presidente sara eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

9.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione davanti ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti al Consiglio appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, o ad altro Consigliere entro i limiti di quelli a lui conferiti.

9.3 Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni, comprese la rappresentanza legale e la firma sociale. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed e sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 10) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 La Fondazione e amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 (tre) a 5 (cinque) membri inclusi il Presidente ed il Vice Presidente.

10.2 I consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica ad eccezione dei consiglieri nominati a vita ora nelle persone di Chiara Medioli Fedrigoni, Giancarlo Castagnari e Luigi Carlo Bennati.

Ad esclusione dei consiglieri a vita, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai membri del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso.

In caso di contemporanea cessazione di tutti i consiglieri i nuovi consiglieri sono nominati dal consiglio uscente.

10.3. I membri devono essere scelti, preferibilmente, tra: persone con comprovata esperienza nella gestione e conservazione dei beni culturali o nella direzione di enti del terzo settore; i soci della Fondazione e gli studiosi della scienza cartaria. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie previste dal C.C.I.I. o chi e stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.4 Ad esclusione dei consiglieri a vita, non possono inoltre essere eletti alla ca-rica di amministratore, e se eletti decadono automaticamente, coloro che abbia-no compiuto l'80° (ottantesimo) anno di età alla data della nomina.

10.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere si provvederà alla sostituzione secondo le stesse modalità prescritte per la nomina.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive dello stesso, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

ART. 11) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione

a) provvede all'organizzazione ed al governo amministrativo e finanziario della Fondazione, stabilendo le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi della Fondazione;

b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

c) approva il bilancio sociale ove redatto;

d) delibera in ordine all'accettazione di eredita, legati, donazioni, liberalità e con-tributi;

e) delibera in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni mobili, immobili e finanziari;

f) nomina l'organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;

g) ammette i soci sostenitori

h) attribuisce la qualifica di socio onorario;

i) su proposta del Presidente può nominare, anche tra i consiglieri di amministrazione, un direttore generale, determinandone le mansioni, i compiti e la durata dell'incarico e il compenso nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 comma 3 del CTS.

J) può nominare un Tesoriere, determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e l'eventuale compenso nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 comma 3 del CTS. Il Tesoriere, ove nominato, predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; e istruisce gli atti amministrativi e contabili.

k) nomina i componenti del Consiglio scientifico;

l) stabilisce il contributo annuale dei soci sostenitori e quello dei soci ordinari;

m) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

n) delibera sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sen-si dell'art. 10 del CTS;

o) delibera eventuali modifiche statutarie;

p) delibera la fusione, trasformazione scissione della Fondazione;

q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio,

r) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

ART.12) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, inviato al-meno dieci giorni prima della data della riunione, o in caso di urgenza almeno 3 giorni prima, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione. Il Consiglio e comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Delle riunioni del Consiglio e redatto verbale, sottoscritto dal Presi-dente e dal Segretario della riunione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso. Le funzioni di Segretario della riunione sono svolte dal Presidente o da persona designata dal Consiglio stesso.

12.2 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità del-le quali dovrà essere dato atto nel verbale.

12.3 Possono partecipare al Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, oltre al Direttore e al Tesoriere anche i membri del Consiglio di Amministrazione uscente non riconfermati.

ART.13) ASSEMBLEA GENERALE

13.1 I Soci Sostenitori e i Soci Ordinari costituiscono l'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale può formulare pareri e proposte non vincolanti sull'attività della Fondazione nonché sui programmi e le iniziative future.

13.2 L'Assemblea Generale e convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario, ed altresì ad istanza di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

13.3 La convocazione dell'Assemblea Generale avviene con avviso spedito con qualsiasi strumento, anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno otto giorni di preavviso.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico e virtuale), il giorno e l'ora di svolgimento della seduta.

13.4 All'Assemblea possono partecipare anche i Soci Onorari, senza diritto di voto.

L'Assemblea Generale e costituita con qualsiasi maggioranza e delibera a maggio-ranza dei presenti; non sono consentite deleghe.

ART.14) L'ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'Organo di Controllo e nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito al momento della nomina. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi. Nel rispetto delle norme di legge, i componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti re-quisiti devono essere posseduti almeno da un componente. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

14.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funziona-mento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilita sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di tale monitoraggio. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

14.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che i Fondatori decidano di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, provvedendo contestualmente alla relati-va nomina.

14.4 In caso di Organo di Controllo costituito in forma collegiale, il presidente dell'Organo di Controllo convoca e presiede le relative riunioni, assicurando il corretto svolgimento delle stesse; la riunione e validamente costituita quando sono presenti la maggioranza dei componenti in carica dell'Organo di Controllo; l'Organo di Controllo delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle delibera-zioni.

ART.15) IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

15.1 Il Consiglio Scientifico e l'organo di consulenza storico-scientifica della Fon-dazione. Sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il piano annuale di tutte le attività e i progetti di studio e di ricerca che realizzano gli scopi istituzionali.

E formato da un massimo di 15 Membri dei quali fanno parte, di diritto, il Presi-dente della Fondazione, ed i membri del Consiglio di Amministrazione.

15.2 I membri del Consiglio Scientifico possono essere soci o non soci e sono no-minati dal Consiglio di amministrazione che provvede a sceglierli fra eminenti personalità nel campo degli studi di storia della carta, di storia dell'arte tipografi-ca e del libro a stampa, di storia dell'industria e d'impresa cartaria e dell'archeo-logia industriale cartaria.

15.3 I membri del Consiglio Scientifico durano in carica 3 esercizi.

ART. 16) COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

16.1 Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, nei limiti previsti dall'art. 8 comma 3 del CTS.

16.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.17) ESERCIZIO FINANZIARIO

17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'anno successivo. Entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, tenendo comunque presenti gli obblighi ed i termini di deposi-to del bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi degli articoli 13 e 48 co. 3 del CTS. Il Consiglio di Amministrazione docu-menta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

17.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno en-tro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositare al RUNTS nei termini di legge. Il bilancio sociale sara redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del CTS.

ART.18) SCIOGLIMENTO

18.1 La Fondazione e costituita senza limitazioni di durata.

18.2 La Fondazione si estingue oltre che per le cause previste dall'art.27 del codice civile, quando il Fondatore (o la sua controllante) ne proponga lo scioglimento al Consiglio di Amministrazione, nel qual caso il Consiglio ne prende atto collaborando per gli adempimenti di legge, oppure qualora lo scioglimento venga richiesto e deliberato dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

18.3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione che residua dopo eseguita la liquidazione, deve essere devoluto previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art.

45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

FIRMATO CHIARA MEDIOLI FEDRIGONI
LIVIA FAGGIONI
LEONARDO CRESCENTINI
CESARE LICINI NOTAIO